

ALLEGATI TECNICI CONTENENTI I CRITERI EOW DEI RIFIUTI ORGANICI E I CRITERI MINIMI DI TRATTAMENTO -ALLEGATI Q E Z

OSSERVAZIONI REGIONE TOSCANA

Allegato Q

1) La definizione di capacità di trattamento (> Capacità di trattamento di un impianto: è intesa come quantitativo massimo di rifiuti, sottoprodotti e prodotti con funzione sostitutiva dei rifiuti, che un impianto è in grado di gestire a regime in un anno. Tiene conto - ma non include - dei sovralli rivenienti dalle operazioni di raffinazione dei prodotti finali del processo di riciclaggio, riciccolati nelle sezioni di trattamento biologico) contrasta con quanto definito in AIA, per la quale parlando di capacità si intende sempre un valore massimo Istantaneo/giornaliero non annuale.

2) I criteri minimi valgono in aggiunta alle BAT di settore? Nessuno di questi vale anche per il compostaggio locale?

Allegato Z

1) Non appare corretta l'affermazione (Il presente allegato disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti organici sottoposti a trattamento biologico di compostaggio e di digestione anaerobica ad eccezione dei fanghi di depurazione la cui cessazione della qualifica di rifiuto è disciplinata nel relativo decreto), in quanto i fanghi di depurazione sono disciplinati dal D.Lgs 99/92 solo se destinati a spandimento in agricoltura; non ci sono invece disposizioni diverse per la digestione anaerobica

2) non è chiaro quando si parla di biogas se lo si intende quale prodotto o rifiuto. Allo stato attuale, come interpretato da tutte le Regioni, il biometano può essere ritenuto eoW; ne deriva che la trasformazione di biogas in biometano come anche il recupero energetico di biogas sono operazioni di recupero rifiuto. Se si vuol dire altro occorre specificarlo con maggior dettaglio, perché così genera confusione ulteriore

3) per il biossido di carbonio occorre definire delle caratteristiche